





DETERMINA

DEL DIRIGENTE

Affari Generali e Legali

1/2020 del 22/06/2020

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TEGLIO PER STAZIONAMENTO MEZZO DI SOCCORSO INTERMEDIO AREU







OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TEGLIO PER STAZIONAMENTO MEZZO DI SOCCORSO INTERMEDIO AREU

Determinazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali con delega conferita dal Direttore Generale al Dott. Andrea Albonico, con nota prot. n. 6466 del 15/06/2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che, in data 31.01.2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, al fine di intraprendere iniziative di carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell'infezione da COVID-19, attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza sanitaria in via diffusione a livello nazionale;

<u>RICHIAMATO</u> il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 23 febbraio 2020, n. 574 con il quale è stato nominato il Presidente della Regione Attilio Fontana quale "soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", in virtù del quale sono state adottate successive ordinanze specifiche per il territorio regionale;

ULTERIORMENTE PREMESSO che AREU:

- è un'Azienda Sanitaria costituita dalla Regione Lombardia (L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e dalla L.R. n. 22/2019 "Seconda legge di semplificazione 2019" e dalla DGR XI/2701/2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)"), con il compito di coordinare e promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera e garantendo, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso i percorsi di formazione di personale sanitario nell'ambito delle attività di emergenza extraospedaliera, nonché di personale tecnico amministrativo e di promozione e diffusione della cultura del soccorso;
- in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", ha completato il processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

<u>CONSIDERATO</u> che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti le missioni di soccorso sanitario, è stata ridefinita la postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 (ex Mezzo di Soccorso Intermedio - MSI) operativo nella provincia di Sondrio, prevedendo la sua dislocazione presso una diversa postazione maggiormente baricentrica rispetto all'area di competenza;







CONSIDERATO che:

- il Comune di Teglio, nell'anno 2015, si è reso disponibile a offrire in regime di comodato d'uso uno spazio di proprietà, sito in San Giacomo di Teglio (SO) Via San Giacomo Nazionale n. 66, presso la struttura del Centro servizi comunale, da impiegare per lo stazionamento dell'equipaggio dell'allora MSI (oggi MSA1) e, con provvedimento deliberativo di AREU n. 187/2015 del 07.07.2015 è stata approvata la sottoscrizione del necessario contratto, con durata anni 5 con decorrenza dal 01.07.2015;
- AREU, con nota prot. AREU 2020/5594 del 25.05.2020, ha trasmesso al Comune di Teglio la proposta di rinnovo del contratto di comodato d'uso sopra citato per ulteriori anni 5, ottenendo risposta favorevole da parte del Comune stesso (nota prot. AREU 2020/6127 del 08.06.2020);

RICHIAMATO l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "... anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

<u>VERIFICATO</u> che i locali messi a disposizione dal Comune di Teglio sono stati ritenuti idonei sotto i profili operativi da parte del Responsabile dell'AAT 118 SONDRIO di AREU per ospitare la postazione del MSA1 e acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. AAT di AREU in ordine alla prosecuzione del contratto di comodato d'uso (comunicazione agli atti del 04.05.2020);

<u>**DATO ATTO**</u> che le Parti, nell'ambito del contratto di comodato d'uso, hanno concordato che:

- la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso non determina oneri a carico del bilancio aziendale;
- tutti gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati dal Comune, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato;
- il Comodante si impegna a sostenere tutte le spese in ordine alle utenze idriche, elettriche, gas e pulizia giornaliera e sanificazione periodica e quant'altro necessario per fruire adeguatamente dei locali assegnati;
- qualora attivate gli oneri economici connessi alle utenze telefoniche e la linea dati sono a carico del Comodatario;
- il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile al Comodante nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;
- qualora le Parti lo ritenessero utile, le stesse possono pattuire un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza;

RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale del Comune di Teglio n. 54 del 03.06.2020 che ha disposto il rinnovo del contratto di comodato d'uso dei locali più volte citati a favore di AREU;







RITENUTO pertanto, utile, per le motivazioni sopra riportate, procedere alla proroga del contratto di comodato d'uso dei locali tra il Comune di Teglio e AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

<u>ACQUISITO</u> il visto favorevole del Direttore Amministrativo reso ai sensi del vigente Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

- di approvare il rinnovo del contratto di comodato d'uso tra il Comune di Teglio e AREU, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, per dei locali siti in San Giacomo di Teglio (SO), Via San Giacomo Nazionale n. 66, siti presso la struttura del Centro servizi comunale, da adibire a postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello – MSA1 e del relativo equipaggio;
- 2. di stabilire che il predetto contratto di comodato ha durata dal 01.07.2020 al 30.06.2025;
- 3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
- 4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente SC Affari Generali e Legali;
- 5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Dott. ALBONICO ANDREA

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.

AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-2017-U

CONTRATTO DI COMODATO D' USO DI UN LOCALE NELLO STABILE DENOMINATO CENTRO SERVIZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TEGLIO

tra

Comune di Teglio, (di seguito per brevità anche Comodante), con sede in Teglio, Piazza S. Eufemia n. 7 – C.F. 83000770145, in atto rappresentato dal legale rappresentante pro tempore, Elio Moretti nella sua qualità di Sindaco;

6

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodatario o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano:

Considerato che:

- In accordo con il Comune di Teglio, è stata individuata la zona di San Giacomo di Teglio, per la sua collocazione naturale al centro di un nodo viario di grande interesse, quale punto di stazionamento di un Mezzo di Soccorso di Intermedio (MSI).
- Il servizio di soccorso di emergenza urgenza territoriale e la connessa dislocazione del MSI riveste un'importanza fondamentale nell'ambito del diritto alla salute riconosciuto a tutti i cittadini, e in particolare a quelli afferenti al Comune di Teglio, ai Comuni limitrofi e, in generale al territorio della Valtellina;
- Con deliberazione n. 62 in data 4 giugno 2015 del Comune di Teglio è stato approvato lo schema del presente contratto;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò considerato le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Teglio (comodante) concede ad AREU (comodatario) in comodato l'uso gratuito, che a tale tiolo riceve e accetta, per l'uso consentito per destinazione, dei locali di proprietà comunale siti in San Giacomo di Teglio Via San Giacomo Nazionale numero 66 presso la struttura del Centro Servizi comunale, costituiti da n. 1 locale, dei connessi più servizi igienici e di uno spazio esterno riservato allo stazionamento MSI.

Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Sondrio ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.

ART. 2

Il comodato d'uso viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità proprie di AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per lo stazionamento dell'equipaggio e del mezzo di Soccorso di Base.

ART. 3

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque (5) con decorrenza dall'1/07/2020 e sino al 30/06/2025, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti, il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'estinzione del presente contratto. Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati sui rispettivi siti internet istituzionali. Il contratto potrà inoltre essere sempre oggetto di revisione o modifica concordata e il Comodante per impreviste e inderogabili necessità di pubblica utilità potrà revocare lo stesso in ogni momento previa idonea comunicazione ad AREU.

ART. 4

I locali oggetto del presente contratto sono concessi senza prevedere nessun onere economico in capo al Comodatario, sul quale grava esclusivamente l'obbligo di custodia degli stessi.

Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono che:

- tutti gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati dal Comune, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato;
- il Comodante si impegna a sostenere tutte le spese sostenute in ordine alle utenze idriche, elettriche, gas e pulizia dei locali assegnati, impegnandosi a garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, ad eccezione delle spese per le utente telefoniche e la linea dati;

ART. 5

Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata dal Comune di Teglio e gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto:

Al Comune di Teglio dovrà essere garantito in ogni momento di poter ispezionare i locali stessi.

ART. 6

E' fatto divieto di sub concedere i locali e di consegnare le chiavi a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione all'AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile. Le chiavi dovranno essere riconsegnate con tempestività al momento di cessazione della convenzione.

ART. 7

La AREU sarà responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo del locali stessi.

Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.

ART. 8

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante. Il Comodatario si impegna a rimborsare al Comune di Teglio la quota parte delle spese di propria competenza. L'imposta di bollo connessa al presente atto, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è posta in eguale misura a carico delle parti (Comune e AREU) e assolta, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, direttamente da AREU.

ART. 9

La violazione di uno qualsiasi degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione da parte del Comodatario o dell'utilizzatore comporta ex lege l'immediata risoluzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile applicabili in materia.

ART. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale

sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART.12

Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) (consultabili sui siti internet istituzionali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per il Comodante: Elio Moretti

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli 4 e 11.

Per il Comodante: Elio Moretti

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

CONTRATTO DI COMODATO D' USO DI UN LOCALE NELLO STABILE DENOMINATO CENTRO SERVIZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TEGLIO

tra

Comune di Teglio, (di seguito per brevità anche Comodante), con sede in Teglio, Piazza S. Eufemia n. 7 – C.F. 83000770145, in atto rappresentato dal legale rappresentante pro tempore, Elio Moretti nella sua qualità di Sindaco;

 ϵ

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità Comodatario o AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano:

Considerato che:

- In accordo con il Comune di Teglio, è stata individuata la zona di San Giacomo di Teglio, per la sua collocazione naturale al centro di un nodo viario di grande interesse, quale punto di stazionamento di un Mezzo di Soccorso di Intermedio (MSI).
- Il servizio di soccorso di emergenza urgenza territoriale e la connessa dislocazione del MSI riveste un'importanza fondamentale nell'ambito del diritto alla salute riconosciuto a tutti i cittadini, e in particolare a quelli afferenti al Comune di Teglio, ai Comuni limitrofi e, in generale al territorio della Valtellina;
- Con deliberazione n. 62 in data 4 giugno 2015 del Comune di Teglio è stato approvato lo schema del presente contratto;
- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò considerato le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Teglio (comodante) concede ad AREU (comodatario) in comodato l'uso gratuito, che a tale tiolo riceve e accetta, per l'uso consentito per destinazione, dei locali di proprietà comunale siti in San Giacomo di Teglio Via San Giacomo Nazionale numero 66 presso la struttura del Centro Servizi comunale, costituiti da n. 1 locale, dei connessi più servizi igienici e di uno spazio esterno riservato allo stazionamento MSI.

Il Comodatario dichiara che il Responsabile della propria Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di Sondrio ha visitato la predetta porzione di immobile, riconoscendone la conformità delle caratteristiche allo scopo a cui lo stesso deve essere destinato.

ART. 2

Il comodato d'uso viene concesso per l'esclusivo perseguimento delle finalità proprie di AREU, la quale si impegna ad utilizzare i locali per lo stazionamento dell'equipaggio e del mezzo di Soccorso di Base.

ART. 3

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque (5) con decorrenza dall'1/07/2020 e sino al 30/06/2025, con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuito tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi tramite scambio di idonea corrispondenza tra le parti, il Comodatario è obbligato a restituire l'immobile nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'estinzione del presente contratto. Entrambe le parti potranno motivatamente recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati sui rispettivi siti internet istituzionali. Il contratto potrà inoltre essere sempre oggetto di revisione o modifica concordata e il Comodante per impreviste e inderogabili necessità di pubblica utilità potrà revocare lo stesso in ogni momento previa idonea comunicazione ad AREU.

ART. 4

I locali oggetto del presente contratto sono concessi senza prevedere nessun onere economico in capo al Comodatario, sul quale grava esclusivamente l'obbligo di custodia degli stessi.

Stante la valenza sociale del servizio offerto da AREU le parti pattuiscono che:

- tutti gli interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Comodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono effettuati dal Comune, nel più breve tempo possibile, previa segnalazione di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato;
- il Comodante si impegna a sostenere tutte le spese sostenute in ordine alle utenze idriche, elettriche, gas e pulizia dei locali assegnati, impegnandosi a garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, ad eccezione delle spese per le utente telefoniche e la linea dati;

ART. 5

Le Parti concordano che durante il periodo di validità del contratto non potrà essere apportata alcuna modifica ai locali che non sia preventivamente autorizzata dal Comune di Teglio e gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi, fatto salvo l'ordinario deterioramento o il consumo dovuto all'utilizzo del bene conforme al contratto;

Al Comune di Teglio dovrà essere garantito in ogni momento di poter ispezionare i locali stessi.

ART. 6

E' fatto divieto di sub concedere i locali e di consegnare le chiavi a soggetti terzi che non siano regolari affidatari dei servizi in gestione all'AREU, rimanendone la stessa comunque a tutti gli effetti responsabile. Le chiavi dovranno essere riconsegnate con tempestività al momento di cessazione della convenzione.

ART. 7

La AREU sarà responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali liberando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'utilizzo del locali stessi.

Il Comodante non risponderà altresì in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà e dei valori che venissero lasciati negli spazi concessi.

ART. 8

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

La registrazione del presente atto viene effettuata dal Comodante. Il Comodatario si impegna a rimborsare al Comune di Teglio la quota parte delle spese di propria competenza. L'imposta di bollo connessa al presente atto, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è posta in eguale misura a carico delle parti (Comune e AREU) e assolta, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, direttamente da AREU.

ART. 9

La violazione di uno qualsiasi degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione da parte del Comodatario o dell'utilizzatore comporta ex lege l'immediata risoluzione del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni del Codice Civile applicabili in materia.

ART. 10

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio europeo ("Regolamento Generale

sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART.12

Il Comodante e il Comodatario con la sottoscrizione del presente contratto si impegnano al reciproco rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) (consultabili sui siti internet istituzionali), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Per il Comodante: Elio Moretti

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute agli articoli 4 e 11.

Per il Comodante: Elio Moretti

Per il Comodatario: Dott. Alberto Zoli